

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1173/2025
ALDO ACETO	- Relatore -	CC - 24/09/2025
ALESSIO SCARCELLA		R.G.N. 15458/2025
GIUSEPPE NOVIELLO		
ENRICO MENGONI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP del TRIBUNALE di Forlì

Udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi nonché dell'ordine di trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune.

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] ricorre per l'annullamento della sentenza del 19 febbraio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 55, 1161 cod. nav., perché estinto per intervenuta oblazione, e ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato nonché la



trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune nei cui territorio è stata commessa la violazione.

1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 162-*bis* cod. pen. e 181, comma 2, cod. nav. (o d.lgs. n. 42 del 2004) in quanto, a fronte di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione e, dunque, in assenza di accertamento del reato stesso, sono state applicate le sanzioni amministrative accessorie (o sanzioni penali) della demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi e la trasmissione della sentenza alla Regione e al Comune.

1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 181, comma 2, cod. nav. (o d.lgs. n. 42 del 2004) osservando, da un lato, che l'art. 181, comma 2, cod. nav., è assolutamente inconferente regolando tale norma il rilascio delle spedizioni, dall'altro che l'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004 impone il ripristino dello stato dei luoghi solo in caso di condanna e solo per il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.

1.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 181, comma 2, cod. nav. dell'art. 181, comma 2, cod. nav. per non avere il Tribunale considerato che in data antecedente alla pubblicazione della sentenza il ricorrente aveva ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 55 cod. nav. per le stesse opere per le quali ne era stata contestata l'assenza.

1.4. Con il quarto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione per non avere il Tribunale motivato le ragioni della disposta demolizione delle opere abusive, del ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato nonché della trasmissione di copia della sentenza alla Regione e al Comune nei cui territorio è stata commessa la violazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Sono fondati e assorbenti i primi due motivi.

3.1. Si contestava al ricorrente di aver eseguito lavori all'interno della fascia di trenta metri dal demanio marittimo in difformità dall'autorizzazione in suo possesso.

3.2. Per tali fatti, integranti il reato di cui agli artt. 55, 1161 Cod. nav., era stato emesso decreto penale di condanna opposto dall'imputato con domanda di oblazione. La domanda è stata accolta e il Tribunale ha pronunciato sentenza di estinzione del reato il cui dispositivo, tra l'altro, così testualmente recita: «Ordina la demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi ex a. 181,



comma 2, Codice della Navigazione a spese del condannato. - Ordina di trasmettere copia della sentenza alla Regione e al Comune nei cui territorio è stata commessa la violazione ex art. 181, comma 2, Codice della Navigazione».

3.3.L'art. 181 Cod. Nav. è inserito nel Capo I (Della partenza e dell'arrivo delle navi) del Titolo VI (Della polizia della navigazione) del codice e disciplina il rilascio delle spedizioni; il secondo comma, in particolare, stabilisce che «[i]l rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo».

3.4.Si tratta di norma affatto eterogenea rispetto alle determinazioni adottate dal Tribunale che non le prevede affatto, disciplinando una materia assolutamente estranea alle innovazioni non autorizzate in prossimità del demanio marittimo.

3.5.Va piuttosto ricordato che nemmeno in caso di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo in difetto della prevista autorizzazione della competente autorità, il giudice può disporre la demolizione dell'immobile con la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che manca nelle previsioni del codice della navigazione una disposizione analoga a quella di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001) che espressamente prevede l'ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo (Sez. 3, n. 36753 del 02/07/2003, Di Terlizzi, Rv. 225886 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 549 del 06/12/1996, Franzone, Rv. 204713 - 01, secondo cui, in materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo, quando non sia stata contestata la violazione della normativa urbanistica o paesaggistica, e la Pubblica Amministrazione non abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, il giudice non può ordinare la demolizione dell'immobile, poiché tale potere non è disciplinato dal codice della navigazione. Ne deriva che la relativa statuizione è illegale, per l'esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi. Essa deve, pertanto, essere annullata anche d'ufficio e, comunque, quando l'interessato abbia dedotto con il ricorso l'illegittimità del provvedimento, anche se per un motivo diverso). Per le stesse ragioni, è illegittimo l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disposto dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (Sez. 3, n. 21310 del 13/04/2011, Granito, Rv. 250381 - 01).

3.6.Insomma, il giudice penale, in assenza oltretutto di condanna, non può ordinare la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi se è contestata solo la violazione del codice della navigazione e non anche il reato di cui all'art. 44, lett. b) o c), d.P.R. n. 380 del 2001 o quello di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004. Ed invero, in caso di occupazioni o innovazioni



abusive competente a disporre la rimessione in pristino è solo il capo compartimento (art. 54 cod. nav.), con la conseguenza che, come detto, il giudice non può condannare l'imputato a demolire le opere abusivamente realizzate, essendo carente di potere al riguardo (Sez. 3, n. 1154 del 06/04/1995, Rv. 202525 - 01).

3.7. Tantomeno il giudice ha il potere di ordinare la trasmissione della sentenza alla Regione o al Comune, trattandosi, anche in questo caso, di statuizioni non previste dall'art. 181, comma 2, cod. nav. ed adottate in assoluta carenza di potere.

3.8. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni accessorie che devono essere eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione e rimessione in pristino nonché all'ordine di trasmissione della sentenza alla Regione ed al Comune, disposizioni che elimina.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Luca Ramacci

